



CITTA' DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

Sede: Piazza Libertà n. 12 – Arzignano – (VI) C.A.P. 36071

COD. FISC.: 00244950242

COPIA

Verbale letto,
approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to ALEXANDRE
GALOTTO

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **43** del Reg. Delib.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI

**IL SEGRETARIO
GENERALE**

f.to STEFANIA
DI CINDIO

L'anno 2013, il giorno 23 del mese di Settembre alle ore 20:30, nella Sala delle
Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

Consigliere	Presente	Consigliere	Presente
GIORGIO GENTILIN	SI	FRIGHETTO STEFANO	AG
ALEXANDRE GALOTTO	SI	GENTILIN ENRICO	SI
ANZOLIN STEFANO	A	MODINI EDOARDO	SI
BALDISSEROTTO MAURIZIO	SI	PELLIZZARI ANDREA	SI
COLASANTO MICHELE	SI	PERETTI LORELLA	SI
CONSOLARO CLAUDIO	SI	POZZER GIORGIO	SI
DAL CEREDO GUGLIELMO	SI	POZZER ROMINA	AG
DAL LAGO VALERIA	SI	REPELE ERIKA	SI
DAL MASO ATTILIO	SI	RONCOLATO GIORGIO	SI
DE SANCTIS ANTONIO	A	ZORZIN MADDALENA	SI
FRACASSO STEFANO	A		

Risultano inoltre presenti i seguenti assessori:

Assessore	Presente
BEVILACQUA ALESSIA	S
BRUTTOMESSO MICHELE	S
FRIGO ANGELO	S
MARCHEZZOLO BEATRICE	S
MARCIGAGLIA ENRICO	N
PIEROPAN MATTIA	S
ZANELLA UMBERTO	S

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. STEFANIA DI CINDIO.

Il Presidente ALEXANDRE GALOTTO, riconosciuta legale l'adunanza, invita il
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

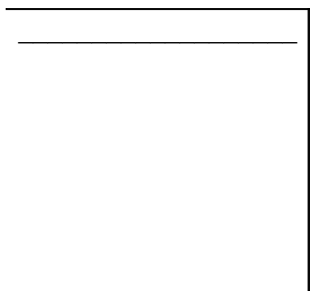
In pubblicazione
all'Albo Pretorio
per quindici giorni
consecutivi dal
04/11/2013.

f.to IL SEGRETARIO
GENERALE

Copia conforme
all'originale ad uso
amministrativo.

Lì, _____

**IL SEGRETARIO
GENERALE**



Il Presidente cede la parola all'Assessore Marchezzolo perché illustri l'argomento ed espone quanto segue:

“Mi viene chiesto di non leggere il provvedimento, visto che l'abbiamo già affrontato in Commissione 1 e che è stata partecipata. Proceda ad un riassunto della tematica, prego Assessore”.

Con l'assenso unanime dell'Assemblea la presente proposta viene quindi data per letta.

Agli atti la stessa risulta come segue:

“L'articolo n. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, ha istituito, in tutti i comuni del territorio nazionale, a decorrere dal 1.1.2013, il tributo comunale sui rifiuti e servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni denominato TARES.

Al comma n. 46 del citato articolo viene prevista la contestuale soppressione a decorrere dalla medesima data di tutti i prelievi precedenti sia di natura patrimoniale che di natura tributaria quali la TARSU e le relative addizionali ex ECA, la TIA n. 1 e la TIA n.2.

In virtù quindi di detta disposizione, le norme regolamentari di cui al Titolo 8 - articoli dal n. 30 al n. 48, del vigente “Regolamento del servizio integrato per la gestione dei rifiuti solido urbani” approvato con la delibera di Consiglio Comunale del 27.03.2003 cessano di avere applicazione nel territorio comunale così come l'allegato n. 1 “Criteri quantitativi” del medesimo regolamento dalla data del 1.1.2013.

Il nuovo tributo è destinato, oltre alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati svolto in regime di privativa pubblica, alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il citato articolo n. 14 disciplina il nuovo tributo anche attraverso il rinvio ad altre disposizione legislative, in particolare alle disposizioni concernenti:

- la definizione dei criteri per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della relativa tariffa di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- la potestà regolamentare dei comuni di cui all'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- le norme in materia di tributi locali di cui all'articolo n. 1 della Legge n.296/2006.

Considerato quindi che le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai comuni la facoltà di regolamentare in modo autonomo alcuni aspetti della disciplina applicativa del nuovo tributo e che, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni, gli stessi hanno comunque la facoltà di dettare specifiche ed autonome norme applicative, si rende necessario approvare un apposito regolamento comunale previsto dal comma n. 22 del citato articolo n. 14, che disciplini le modalità applicative nel Comune di Arzignano del Tributo comunale sui rifiuti e servizi.

Si ritiene pertanto che le modalità di applicazione del nuovo tributo debbano essere disciplinate secondo la bozza di regolamento allegata alla presente proposta di deliberazione; in tale bozza, al fine di agevolare i contribuenti nell'adempimento dei propri obblighi, si riproduce, anche in forma sintetica, il contenuto delle disposizioni legislative in materia e, in virtù della potestà regolamentare comunale, si prevede, tra l'altro:

- in forza dell'articolo n. 14 comma n. 22 del D.L. n. 201/2011, la disciplina per la determinazione della superficie ove si formano rifiuti speciali nei casi di obiettiva difficoltà di delimitazione della stessa, la classificazione delle categorie di attività con omogenea capacità di produrre rifiuti, la disciplina delle agevolazioni, i termini di presentazione delle dichiarazioni, la percentuale di maggiorazione del tributo giornaliero, i termini di versamento del tributo, particolari circostanze di esclusione e/o riduzione;
- in forza del richiamato articolo n. 52 D.Lgs. n. 446/97 i casi, il contenuto e le modalità di presentazione della dichiarazione, la facoltà per il proprietario/usufruttuario di versare il tributo per conto dell'affittuario, i criteri per la determinazione del numero dei componenti dei nuclei familiari, le modalità di determinazione della categoria tariffaria da applicare ai

diversi locali di una medesima attività economica, il termine iniziale e finale di decorrenza dell'obbligazione tributaria, le modalità di riscossione ordinaria del tributo, le modalità ed i casi di concessione della rateazione degli importi da versare, le modalità di gestione del tributo, la disciplina transitoria in sede di prima applicazione del tributo;

- in forza del D.P.R. n. 158/99, i coefficienti moltiplicatori da applicare per la determinazione della tariffa delle utenze domestiche e non domestiche (Allegato C della bozza di regolamento); tali coefficienti, da individuare entro i limiti minimi e massimi fissati dalla legge, (diversi in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e della tipologia di attività svolta), sono stati scelti in osservanza dei principi enunciati dalle linee guida emanate dal Ministero in modo da favorire i nuclei familiari più numerosi e da garantire una equa ripartizione dei costi tra tutte le categorie; nell'ambito delle utenze non domestiche, sono stati scelti in considerazione dell'omogenea potenzialità di produzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti tenuto conto anche dell'esperienza già maturata in ambito T.I.A.

Si propone pertanto l'approvazione del regolamento in oggetto descritto che i Sigg. Consiglieri hanno avuto modo di esaminare perché inserito nel fascicolo consiliare relativo all'oggetto”.

L'Assessore **MARCHEZZOLO** espone quanto segue:

“Facciamo un sunto, tanto perché l'argomento è stato discusso, per chi non era in Commissione e anche per il pubblico, perché ci è stata imposta una tassa e la dobbiamo rispettare.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto che ha istituito il nuovo tributo sui rifiuti e i servizi, la famosa Tares, si è resa necessaria la stesura di un nuovo regolamento per l'applicazione di tale tributo, in quanto il precedente regolamento per il servizio di raccolta dei rifiuti, la famosa Tia, non ha più valore legale. Il decreto istitutivo del tributo attribuisce ai Comuni la facoltà, da espletarsi nel regolamento, di disciplinare in modo autonomo alcuni aspetti della normativa: agevolazioni, riduzioni, esenzioni, obblighi dichiarativi.

Nel regolamento che viene proposto si è ritenuto, al fine di agevolare i contribuenti nell'adempimento degli obblighi, di riportare, seppure in modo sintetico, il contenuto di tutta la legislazione in materia e non solamente la parte relativa alla facoltà dell'ente. Nel regolamento pertanto vengono richiamate le disposizioni generali di legge: oggetto, classificazione dei rifiuti, presupposti, soggetti passivi, le esclusioni di legge, la determinazione delle tariffe, gli obblighi dichiarativi e dei contribuenti, la riscossione, gli accertamenti, il sistema sanzionatorio, oltre ovviamente alla parte relativa alle riduzioni ed agevolazioni, per le quali è facoltà dell'ente.

L'Amministrazione, e qui credo che sia la cosa che interessa di più, ha ritenuto di proporre nel regolamento che andiamo ad approvare una riduzione del 10% della tariffa per le abitazioni a disposizione per uso stagionale, o per soggetti che risiedono per un certo tempo all'estero, un'ulteriore riduzione del 30% della tariffa per le attività stagionali ma ricorrenti, una riduzione del 30% della tariffa per gli utenti non domestici che dimostrano di avere avviato al recupero determinati rifiuti speciali assimilati, anziché conferirli al servizio pubblico per lo smaltimento, un abbattimento del 30% della superficie per le attività di agriturismo, che sono inserite nelle attività di ristorazione con la medesima tariffa, in considerazione delle limitazioni operative (apertura limitata) e della possibilità del recupero dei rifiuti, un abbattimento del 100% della tariffa per quei soggetti in condizioni di accertato disagio economico seguiti a livello economico dai servizi sociali, un abbattimento del 100% della tariffa per l'anziano disabile ospite in strutture senza cambio di residenza e per l'anziano che ha trasferito la propria residenza nell'abitazione del figlio, un abbattimento del 100% della tariffa al personale (le cosiddette badanti) che risiede con l'anziano a cui presta il proprio servizio, che non viene quindi conteggiata all'interno del nucleo familiare che la ospita, un abbattimento del 10% della tariffa ai bambini nati dall'1.1.2012 quale chiamato “bonus bebè”, che non vengono quindi conteggiati nell'interno del nucleo familiare, le famiglie composte da nuclei familiari di 6 o più persone vengono conteggiate, ai fini della tariffa, come nuclei familiari di 5 persone.

A grandi linee ho detto quello che questa Tares ci ha imposto”.

Esce l'Assessore Pieropan.

Il PRESIDENTE espone quanto segue:

“Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi da parte dei colleghi Consiglieri? Tra l'altro ringrazio, l'argomento è stato ampiamente discusso in Commissione 1 e in Commissione Statuto. Nessun intervento, passiamo quindi alle dichiarazioni di voto a questo punto ... l'Assessore voleva fare una precisazione, prego”

L'Assessore **BEVILACQUA** espone quanto segue:

“Solo una precisazione. Si parlava di fondo straordinario, di aiuto alle categorie deboli, cercheremo con il fondo in particolare di dare risposte alle fasce più deboli per quanto riguarda la tassa, e perché? Perché come diceva la Cons. Peretti prima, gli altri anni riguardava anche la rete scolastica e quest'anno è stato fatto, infatti è stata votata in Giunta Comunale un'esenzione nel regolamento di accesso alla scuola materna, quindi quelle agevolazioni che erano previste nel fondo anticrisi sono passate nel regolamento proprio della scuola e anche nei trasporti, quindi sono già previste nel regolamento per l'accesso a questi servizi. Ci sono esenzioni totali e anche agevolazioni.

Per quanto riguarda l'FSA, sono già partite le lettere che le famiglie hanno ricevuto, quindi abbiamo già risposto al bando e le lettere sono già partite”.

Il Presidente dichiara aperte le dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo o loro delegati.

Nessun Consigliere avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti l'argomento che viene approvato, per alzata di mano, con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 16
VOTANTI	N. 16
FAVOREVOLI	N. 16

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione introduttiva esposta dall'Assessore Marchezzolo;

Visto l'articolo n. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nel ambito dei propri statuti e regolamenti;

Visto l'articolo 53 comma n.216 della Legge n.388 del 23.12.2000 che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 1, comma 381 della Legge n. 228 del 24.12.2012 che ha differito al 30.6.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali ed il successivo differimento al 30.9.2013 per effetto del D.L. n. 35 del 8.4.2013 e da ultimo il differimento al 30.11.2013 ai sensi del D.L.n. 102 del 31.08.2013;

Visto l'articolo n. 52 del D.Lgs.n. 446 del 15.12.1997 che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;

Visto il D.P.R. n. 158 del 27.4.1999 di approvazione del Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati di cui all'articolo n. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997 e la circolare del

Ministero delle Finanze n. 108 del 7.10.1999 di interpretazione di alcune disposizioni del DPR n. 158/99;

Visto l'articolo n. 1, commi da 161 a 170 della Legge n.296 del 27.12.2006 recante disposizioni in materia di applicazione dei tributi locali;

Visto l'articolo n. 14 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Viste le linee guida per l'elaborazione delle tariffe e per la predisposizione del regolamento comunale in materia di tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) formulate dal Ministero della Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Direzione federalismo fiscale del medesimo Ministero;

Visto il parere della competente Commissione Consigliare Permanente per la revisione dello Statuto e la formazione dei regolamenti e Affari istituzionali, ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune – Finanze Bilancio – Commercio – trasporti riunitesi congiuntamente in data 19.09.2013;

Visti gli allegati pareri previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi secondo il testo allegato alla presente deliberazione;
2. di dare atto che il regolamento comunale di cui al punto n. 1 entrerà in vigore dal 1.1.2013;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero della Economia e delle Finanze – Dipartimento Finanze- entro 30 giorni dalla sua esecutività.

Considerata la necessità di dare attuazione alla presente entro brevi termini, il Presidente propone di votare l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/200, che viene approvata, per alzata di mano, con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 16
VOTANTI	N. 16
FAVOREVOLI	N. 16

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 43 del 23/09/2013
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alexandre Galiotto F.to Stefania Di Cindio

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI
E
SUI SERVIZI

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/09/2013

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. n. 4
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. n. 4
Art.3 Rifiuti assimilati agli urbani	pag. n. 5
Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	pag. n. 8
Art. 5 Soggetto attivo	pag. n. 9

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 Presupposto per l'applicazione del tributo	pag. n. 10
Art. 7 Soggetti passivi	pag. n. 10
Art. 8 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	pag. n. 11
Art. 9 Esclusione dall'obbligo di conferimento	pag. n. 11
Art.10 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico	pag. n. 12
Art.11 Superfici degli immobili	pag. n. 13

TITOLO III – TARIFFE

Art.12 Costo di gestione	pag. n. 15
Art.13 Determinazione della tariffa	pag. n. 15
Art.14 Articolazione della tariffa	pag. n. 15
Art.15 Periodi di applicazione del tributo	pag. n. 15
Art.16 Tariffa per le utenze domestiche	pag. n. 16
Art.17 Occupanti le utenze domestiche	pag. n. 16
Art.18 Tariffa per le utenze non domestiche	pag. n. 17
Art.19 Classificazione delle utenze non domestiche	pag. n. 17
Art.20 Scuole statali	pag. n. 17
Art.21 Tributo giornaliero	pag. n. 18
Art.22 Tributo provinciale	pag. n. 18

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art.23 Riduzione per le utenze domestiche	pag. n. 19
Art.24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	pag. n. 19
Art.25 Riduzioni per il recupero	pag. n. 19
Art.26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	pag. n. 20
Art.27 Agevolazioni	pag. n. 20

Art.28 Cumulo di riduzioni e agevolazioni	pag. n. 21
---	------------

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art.29 Presupposto per la maggiorazione	pag. n. 22
Art.30 Aliquote	pag. n. 22

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art.31 Obbligo di dichiarazione	pag. n. 23
Art.32 Contenuto e presentazione della dichiarazione	pag. n. 23
Art.33 Poteri del Comune	pag. n. 24
Art.34 Accertamento	pag. n. 26
Art.35 Sanzioni	pag. n. 26
Art.36 Riscossione	pag. n. 26
Art.37 Interessi	pag. n. 27
Art.38 Rimborsi	pag. n. 27
Art.39 Somme di modesto ammontare	pag. n. 27
Art.40 Accertamento con adesione e contenzioso	pag. n. 27

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.41 Entrata in vigore ed abrogazioni	pag. n. 28
Art.42 Clausola di adeguamento	pag. n. 28
Art.43 Disposizioni transitorie	pag. n. 28
Art.44 Disposizioni per l'anno 2013	pag. n. 28

ALLEGATI

All.A – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
All.B - Categorie di utenze non domestiche
All.C – Coefficienti DPR 158/99

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo n. 14 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, stabilendo in particolare, condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo n. 14 del D.L. n. 201/2011.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006, dal regolamento comunale del servizio integrato per la gestione dei rifiuti solidi urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce “rifiuto”, ai sensi dell'articolo n. 183, comma1, lettera a) del D.Lgs. n.152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo n. 184, comma3, del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 2135cc;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti che derivano da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti che derivano da lavorazioni artigianali;

- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della applicazione del tributo e del servizio di raccolta e smaltimento in regime di privativa le sostanze non pericolose elencate al punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione Interministeriale 27.7.1984, riportate nell'allegato A del presente regolamento, che non siano state escluse dalla assimilazione dal successivo secondo comma del presente articolo, esclusivamente provenienti da i locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e non superino il limite quantitativo riportato nella seguente tabella :

	CRITERIO QUALITATIVO	Limite settimanale frazione umida	Limite settimanale frazione secca
	ATTIVITA' INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI		
1.a	locali destinati a uffici, sale mensa, cucine, corridoi, sale riunioni, conferenze, sale esposizioni, bagni, e spogliatoi	Illimitata	illimitata
1.b	Locali di produzione rifiuti assimilati, magazzini e depositi merci	Illimitata	Max.6 sacchi da 80 litri
	ATTIVITA' AGRICOLE		
2.a	locali destinati a uffici, sale mensa, cucine, corridoi, sale riunioni, conferenze, sale esposizioni, sale degustazioni, mostre, bagni, e spogliatoi, spacci e/o locali di vendita, locali di ristoro, cucine delle attività agricole	illimitata	Max.6 sacchi da 80 litri
2.b	Locali di produzione rifiuti assimilati, magazzini e depositi merci	illimitata	Max.6 sacchi da 80 litri
	ALTRE ATTIVITA' E SERVIZI		
3	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi (bar, caffè, pasticcerie, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, birrerie, amburgherie, pub, discoteche, night club e simili), mense ed alberghi	Illimitata	illimitata
4	Ipermercati di generi misti, supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, plurilicenze alimentari/o miste, pizza al taglio, banchi di mercato di generi alimentari	Illimitata	illimitata
5	Attività artigianali di servizio, a titolo esemplificativo gelateria, pasticcerie, panifici, sartorie, calzolai, puliseco,	Illimitata	illimitata

	fotografi, orologiai, parrucchieri, estetisti ecc.		
6	Uffici, studi professionali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, di viaggio, ippiche, ricevitorie e simili, ambulatori, studi medici e simili, laboratori di analisi cliniche e chimiche	Illimitata	illimitata
7	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, beni durevoli, edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, negozi di filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, e, in generale esercizi di commercio fisso e su aree pubbliche (esclusi ipermercati, supermercati, e negozi di generi alimentari di cui al precedente punto 4)	Illimitata	illimitata
8	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografici, scuole pubbliche e private e luoghi di culto	Illimitata	illimitata
9	Caserme, collegi, comunità, ricoveri, case di cura, case di riposo, strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi e cura, di riabilitazione, e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833 del 23/12/1978 ai sensi dell'articolo n. 2, lettera g) DPR 15/7/2003 n. 254, ed esclusivamente per le sotto elencate tipologie di rifiuti e precisamente: ▪ rifiuti delle cucine, ▪ rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi, ▪ imballaggi di carta e cartone, plastica e vetro, ▪ rifiuti ingombranti, ▪ spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, ▪ gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici dei degenti non infettivi e/o potenzialmente radioattivi, ▪ pannolini pediatrici e i pannoloni di degenti non infettivi e/o potenzialmente radioattivi, ▪ rifiuti verdi	illimitata	illimitata
10	Autofficine, carrozzerie, elettrauto	Illimitata	Max. 6 sacchi da 80 litri
11	Attività di commercio all'ingrosso e simili, autorimesse magazzini senza alcuna vendita diretta	Illimitata	illimitata
12	Autosaloni, mostre concessionarie	Illimitata	illimitata
13	Distributori di carburanti, impianti sportivi, parcheggi, posteggi, campeggi e simili	Illimitata	illimitata

2. Restano esclusi dalla assimilazione i rifiuti speciali non pericolosi quali:

1	Imballaggi terziari in genere
2	Contenitori vuoti pericolosi di qualsivoglia tipologie e/o volumetria
3	Contenitori vuoti di plastica, metallo, latte o simili con volumetria superiore a 10 litri
4	Contenitori sotto pressione
5	Palletts in genere
6	Cassette che superano come quantitativo un metro cubo a conferimento
7	Frammenti e manufatti in vimini e di sughero
8	Scarti, sfridi, limature, e trucioli di alluminio, ferro, rame, e/o altri metalli e/o materiali simili
9	Pelle e simil pelle
10	Scarti di legno, segatura e simili
11	Paglia e prodotti di paglia
12	Fibra di legno e pasta di legno anche umida
13	Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camera d'aria e copertoni
14	Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali
15	Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al pnto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del DPR n.915 del 1982
16	Imbottiture, isolanti termici, ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lana di vetro e di roccia espansi plastici e minerali e simili
17	Moquette, linoleum, tappezzeria, pavimenti e rivestimenti in genere
18	Materiali vari in pannelli (di legno di gesso di plastica e simili)
19	Frammenti e manufatti di stucco di gesso essiccati
20	Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili, rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe

21	Nastri abrasivi
22	Cavi e materiali elettrici in genere
23	Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate

Art. 4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo n. 185 del D.Lgs, n. 152/2006:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b. il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzioni allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - d. i rifiuti radioattivi;
 - e. i materiali esplosivi in disuso;
 - f. le materia fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) paglia, sfalci, e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g. i sedimenti spostati all'interno di acqua superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a. le acque di scarico;
 - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltiti in conformità del regolamento CE n.1774/2002;
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dalla estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave di cui al D.Lgs. n. 117 del 308/5/2008.

Art. 5 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera il soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. Si intendono per:
 - a. **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico –edilizie;
 - b. **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. **utenze domestiche** le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, le attività produttive in genere e le attività agricole.
3. Sono escluse dal tributo ad eccezione delle aree scoperte operative:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
 - b. le aree condominiali di cui all'articolo n. 1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi, o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di un solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo n. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; l'assenza di tali servizi deve risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà effettuata dal proprietario dell'immobile;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i locali e le aree stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, centrali telefoniche, celle frigorifere, locali di essiccazione, e stagionatura senza lavorazione, silos, impianti a ciclo chiuso e simili;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono state rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per il restauro, risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia, limitatamente la periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio occupazione,
 - e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio e le aree destinate alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h. solai non adattabili ad altri usi, le soffitte e i sottotetti, i ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1,50 metri;
 - i. i locali ed aree utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, così come i locali dei centri parrocchiali (oratori), con esclusione dei locali ad uso abitativo del parroco che devono essere considerati una utenza domestica; si precisa inoltre che ai fini della esclusione all'interno dei locali dei centri parrocchiali non deve essere svolta nessuna attività economica (es.bar);
 - j. locali ed aree di utenze non domestiche oggetto di procedure concorsuali senza esercizio di attività dimostrata con idonea documentazione anche se ancora allacciate ai pubblici servizi.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo n. 8.

Art.10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo n. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare , soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite ad allevamento degli animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli anche destinati al ricovero dei relativi macchinari e/o attrezzature detenute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano malati affetti da malattie infettive;
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo n. 3.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico, ma non sia obbiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

5. Per

Attività	% detassazione sulla superficie
Autocarrozzerie ,autofficine, elettrauto, gommisti	50%
Falegnamerie	20%
Distributori di carburanti	20%
Depositi/magazzini industriali ed artigianali	30%
Lavanderie	10%
Verniciature, Galvanotecnici, Fonderie, Concerie e simili (rifiniture ecc)	50%
Laboratori fotografici, eliografie	10%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi e farmaceutici	10%
Autoservizi, autolavaggi e rimessaggi	15%
Officina di carpenteria metallica	15%
Tipografie, stamperie incisioni	20%
Marmisti e vetrerie	15%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%

fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, agricolo, commerciale, di servizio, ecc) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
- trasmettere entro il mese di Maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque entro il mese successivo a quello fissato per legge per la presentazione del Mud, copia del frontespizio del Mud e della ricevuta di avvenuta consegna per i soggetti obbligati alla presentazione dello stesso, per gli altri casi, copia dei formulari, o altra documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. L'Ente potrà in ogni momento richiedere copia intera del Mud.

Art 11 – Superficie degli immobili

- La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
- Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art.n. 9-bis del D.L. n. 201/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o

iscrivibili al catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 23.3.1998 n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando la più idonea forma di comunicazione e nel rispetto dell'articolo n. 6 della Legge n.212 del 6.7.2000.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata a filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato di superficie se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12 – Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e approvato dal Consiglio Comunale.
3. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento di gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n. 15/1999.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data prevista dalle disposizioni legislative di tempo in tempo vigenti.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto il 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art.14 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali . A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4° e 4b, Allegato 1, del DPR n.15/1999.

Art.15 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata; a tal fine il mese durante il quale l'occupazione o detenzione si è protratta per almeno quindici giorni, si conta per intero.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso d'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, e/o dei componenti il nucleo familiare che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo n. 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa hanno effetto dal mese stesso se avvenute nei primi quindici giorni; in caso contrario dal mese successivo.

Art. 16 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1 del DPR n.158/1999 in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; a tal fine sono previsti nuclei familiari composti fino a cinque persone in base alle risultanze anagrafiche e pertanto i nuclei familiari più numerosi composti da sei o più persone sono considerati come nucleo da cinque.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 allegato 1 DPR n. 158/1999 in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; a tal fine sono previsti nuclei familiari composti fino a cinque persone in base alle risultanze anagrafiche e pertanto i nuclei familiari più numerosi composti da sei o più persone sono considerati come nucleo da cinque.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio volontario o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case) da soggetti residenti o non residenti nel Comune, e dai cittadini residenti all'estero (iscritti Aire) provviste almeno di un allaccio alla rete dei servizi pubblici (acqua, luce, gas, ecc) verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari ad un componente sia per la parte fissa che per la parte variabile.
4. Per le abitazioni occupate da persone anagraficamente non residenti nel Comune, nel caso in cui il dato non possa essere rilevato o dalla relativa denuncia di occupazione dei locali o dalle dichiarazioni di domicilio rese all'ufficiale dei Servizi Anagrafici dell'ente, e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da persone non residenti, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali come specificato dalla seguente tabella che riporta i parametri indicati dall'articolo n. 9 della Legge della Regione Veneto n.10 del 2.4.1996 salvo esibizione di idonea documentazione attestante la reale composizione del nucleo familiare nel comune di residenza:

SUPERFICIE MQ.	numero convenzionale occupanti
Fino a mq. 46	1
Da mq. 47 e fino a mq. 70	2
Da mq. 71 fino a mq. 85	3
Da mq. 86 a mq. 95	4
Da mq. 96 fino a mq. 110	5
Oltre mq. 110	6

E' fatta comunque salva la possibilità per il soggetto passivo di documentare il minor numero di occupanti il nucleo che utilizza l'immobile ed è fatto obbligo allo stesso di dichiarare l'eventuale maggior numero degli stessi. Alla medesima tabella verrà fatto riferimento per le utenze che non presenteranno la dovuta denuncia.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche. Se le stesse sono condotte da una persona fisica priva nel comune di una utenza domestica, si considerano condotte, ai fini del calcolo della tariffa, da un occupante; in difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche da classificare in categoria 3.

Art. 18 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa delle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato n. 1 del DPR n. 15/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato n. 1 del DPR n. 15/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di una utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative alla attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite ad abitazione in cui sia svolta anche una attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuola materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte, e conservatori di

musica) resta disciplinato dall'articolo n. 33-bis del D.L. n.248 del 31.12.2007, convertito nella Legge n. 31/2008.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta al costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui servizi e sui rifiuti.

Art. 21 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandolo del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone di occupazione temporanea di suolo ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, eventuali riduzioni e agevolazioni di cui agli articoli 25(recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni) del presente regolamento; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo n. 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo n. 24.
6. Sono previste le seguenti riduzioni:
 - a. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo n. 87, comma 1 lettera e) del Testo Unico per le Imposte sui Redditi approvato con DPR n.917 del 22.12.1986 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico merci o per traslochi;
 - c. le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, e religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a ore 24 che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - d. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate nel corso di manifestazioni organizzate dal Comune in collaborazione con le associazioni locali non aventi scopo di lucro. La medesima esenzione vale anche nel caso di patrocinio dell'Amministrazione Comunale a manifestazioni organizzate dalle Associazioni suddette che sarà concessa a seguito di apposito atto deliberativo della Giunta;
 - e. le occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

Art. 22 – Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale esclusa la maggiorazione di cui all'articolo n. 29.

TITOLO IV– RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 23 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti situazioni:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 10%
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione; cessano altresì di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applica il secondo comma dell'articolo n. 23

Art. 25 – Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'articolo n. 183, comma 1) lettera t) del D.Lgs. n. 152/2006, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia generale.
3. Per l'utenza non domestica la tariffa è ridotta , attraverso l'abbattimento della quota fissa e della quota variabile di una percentuale massima del 30% in relazione alla quantità di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nelle superfici ove avviene l'attività produttiva che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante applicazione di un coefficiente di riduzione, calcolato quale rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la quantità presunta media di produzione su tali superfici (SupxKd). Naturalmente la tariffa va pagata nelle due quote (parte variabile e parte fissa) per le superfici non attinenti la produzione (es. mense, locali di servizio, uffici, magazzini ecc)
4. L'utente per poter beneficiare di tale riduzione deve allegare alla domanda da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno idonea documentazione riferita all'anno precedente comprovante l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati (esempio: formulario di identificazione dei rifiuti prodotti l'anno precedente da cui si possano rilevare le quantità precise di quanto avviato al recupero prodotto dai locali in relazione ai quali viene chiesta la riduzione).

Art. 26 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. In tutte le zone delle territorio comunale è istituito il servizio porta a porta per la raccolta differenziate dei rifiuti urbani ed assimilati. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimento organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dalla autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27 –Agevolazioni

1. I complessi siti in ambito agricolo, a carattere turistico - sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti od alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento alla superficie totale nella misura del 30% per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, dalla localizzazione in area agricola e quindi dalla diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte dei rifiuti organici e vegetali nonché dal carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. La attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA.
Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alla applicazione delle eventuali sanzioni previste.
2. Le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertato disagio socio-economico, attestato con apposita relazione da parte dei servizi sociali e dagli stessi seguiti a livello economico hanno diritto ad una riduzione della tariffa complessiva (parte fissa e parte variabile) pari al 100%.
3. Il cittadino residente, ospite in modo permanente presso case di riposo o strutture a lunga degenza e dalle stesse certificate, non è soggetto passivo ai fini della determinazione della tariffa e l'eventuale abitazione per la quale dovesse risultare unico residente, come da documentazione anagrafica, è esclusa dalla tariffa stessa.
4. L'anziano o disabile che trasferisce la propria residenza nella abitazione di un figlio, trasferimento certificato dalla iscrizione del soggetto nello stato di famiglia, è escluso dal pagamento della tariffa e pertanto, la nuova composizione del nucleo familiare del figlio non viene assunta come base per il calcolo della tariffa che rimane conteggiata sulla base della composizione del nucleo familiare prima della modifica.
5. I locali ed aree adibiti ad uffici e servizi comunali gestiti in forma diretta sono esenti dalla tariffa.
6. Il personale assunto con la qualifica di "badante" che dimora o ha la residenza anagrafica presso la famiglia cui presta servizio non è soggetto passivo ai fini della determinazione della tariffa.
7. In via sperimentale, per il primo anno di applicazione del nuovo tributo, viene concesso un "bonus bebe", alle famiglie con figli nati dal 1.1.2012 che non verranno conteggiati nella composizione del nucleo familiare considerandoli quindi esclusi dal pagamento della tariffa. A tal fine la composizione del nucleo familiare assunta come base per il calcolo della tariffa è quella risultante dall'anagrafe prima del lieto evento.
8. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione; cessano altresì di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 28 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 29 – Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti (€/mq).
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni, ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo n.20.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 30 – Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in base alla normativa vigente nella apposita delibera di fissazione delle tariffe,

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 31 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni,
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 32 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati anche sul sito on line del comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o di cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione, di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza completi di dati anagrafici;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dell'immobile
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, e scopo sociale, o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc. codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale)

- b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree)
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazione.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
 6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 33 – Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla tabella sotto riportata al presente regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE	CASISTICA	TERMINI DELLA MODIFICA
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda anagrafica ed aggiornato il numero degli occupanti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile e considerato a disposizione

Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad un co-proprietario eventuale o ad uno degli occupanti presenti nella scheda famiglia e aggiornato il numero degli occupanti
Decesso	Titolare del tributo con casa di proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato a “eredi di....”in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Emigrato/Decesso	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti il nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg.comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato a “eredi di.....”in attesa che gli stessi vengano definiti
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà	Si intesta l’utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare.
	Se in casa di affitto	Si intesta l’utenza del luogo in cui si è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare
Variazione di residenza	In via generale	Modifica ed aggiornamento della

		banca dati sia sulla provenienza sia sulla destinazione
--	--	---

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo n. 2729 c.c..
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.

Art. 34 – Accertamento

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Art. 35 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari di cui all'articolo n. 33 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla data della notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano:
 - a. le disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 161 a 170 della Legge n. 296/2006;
 - b. l'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in tema di ravvedimento operoso.

Art. 36 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in rate nel rispetto della normativa vigente e stabilite in apposito provvedimento.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale. Ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo n. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
3. Nel caso di mancato pagamento dell'avviso bonario inviato per posta semplice, il Comune emette un sollecito, sempre per posta semplice, contenente le somme da versare in un'unica rata aumentata delle spese di spedizione, fissando un termine per il pagamento.
4. Nel caso di mancato pagamento anche del sollecito inviato per posta semplice, il Comune emette un nuovo sollecito contenente le somme da versare in un'unica rata aumentate delle spese di notifica e lo notifica con raccomandata, fissando un termine per il pagamento.
5. In caso di mancato pagamento del sollecito di cui al comma precedente, il Comune notifica un atto di accertamento ai sensi della normativa vigente.

Art. 37 – Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione a girone per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, anche tramite accredito delle relative somme sulla successiva bollettazione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo n. 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 39 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge n.296/2006 non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 30,00 per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo n. 3, comma 10, del D.L.n.16/2012 convertito nella Legge n.44/2012, il Comune non procede all'accertamento, alla iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 40 – Accertamento con adesione e contenzioso

1. Agli atti di accertamento, con esclusione degli atti di mera liquidazione del tributo conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, è applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione secondo le modalità del vigente "Regolamento per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente".
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entro in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo n. 14, comma 46, del D.L. n.201/2011, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura tributaria, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il vigente regolamento, in particolare il Titolo 8 - L'impostazione della manovra tariffaria per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, con i criteri di determinazione della tariffa e le modalità di pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti – del “Regolamento del servizio integrato per la gestione dei rifiuti solido urbani” che disciplinava la tariffa di Igiene ambientale.

Art. 42 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43 – Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa di Igiene Ambientale entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata in disciplina dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 44 – Disposizioni per l'anno 2013

1. Ai sensi dell'articolo n. 10 del D.L. n. 35/2013 per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo n. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, operano le seguenti disposizioni:
 - a. la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
 - b. ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati predisposti per il pagamento della T.I.A. 1, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di Tares, per l'anno 2013.
 - c. La maggiorazione standard pari a € 0,30 per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in un'unica soluzione entro il 16.12.2013, secondo le disposizioni di cui all'articolo n. 17 del D.L. n.241/1997, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo n.14 del D.L. n.201/2011.

ALLEGATO A Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro, e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metalli, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette;
- scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimentari deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo n. 2 lettera g) DPR n. 254/2003, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833/1978:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B Categorie di utenze non domestiche - Comune con più di 5.000 abitanti

CATEGORIA	DESCRIZIONE
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2	Cinematografi, teatri;
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta al pubblico;
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi,
5	Stabilimenti balneari;
6	Autosaloni, esposizioni;
7	Alberghi con ristorante;
8	Alberghi senza ristorante;
9	Carceri, case di cura, e di riposo, caserme;
10	Ospedali
11	Agenzie, studi professionali, uffici
12	Banche ed istituti di credito
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta;
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabacchi;
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Barbiere, estetista, parrucchiere
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico,
19	Autofficina. Carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali con capannoni di produzione
22	Osteria, pizzeria, pub, ristoranti, trattorie
23	Birreria hamburgerie, mense

24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macelleria, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO C – Coefficienti Ka – Kb – Kc – Kd - di cui al D.P.R. n. 158/1999

1 – Coefficiente Ka per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti Il nucleo familiare	coefficiente di adattamento
1	0.80
2	0.94
3	1.05
4	1.14
5	1.23

2 – Coefficiente Kb per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti Il nucleo familiare	coefficiente di adattamento
1	0.80
2	1.70
3	2.20
4	3.00
5	3.60

3 – Coefficiente di produzione Kc espresso in Kg/mq per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	Attività svolta	Coefficiente di adattamento
1	Musei, biblioteche, scuole associazioni e luoghi di culto	0,67
2	Cinematografi e teatri	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta al pubblico	0,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5	Stabilimenti balneari	0.00
6	Esposizioni, autosaloni	0,51
7	Alberghi con ristorante	1,64
8	Alberghi senza ristorante	1,08
9	Case di cura e riposo	1,25
10	Ospedali	1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,61
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	1,41

14	Edicola, farmacia, tabaccaio	1,80
15	Negozi particolari quali antiquariato, tende tessuti	0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17	Parrucchieri, estetisti, barbieri	1,48
18	botteghe artigiane tipo falegname, fabbro elettricista	0,92
19	Carrozzeria, elettrauto, autofficina	0,92
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub	5,57
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,96
25	Negozi generi alimentari e macellerie	2,76
26	Plurilicenze alimentari e miste	2,74
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	7,17
28	Ipermercati di generi misti	2,74
29	Banchi di mercato alimentari	6,92
30	Discoteche	1,91

4 – Coefficiente di produzione Kd espresso in Kg/mq per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche:

Cat.	Attività svolta	Coefficiente di adattamento
1	Musei, biblioteche, scuole associazioni e luoghi di culto	4,72
2	Cinematografi e teatri	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta al pubblico	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,00
6	Esposizioni, autosaloni	4,22
7	Alberghi con ristorante	13,45
8	Alberghi senza ristorante	8,88
9	Case di cura e riposo	8,91
10	Ospedali	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	11,53
12	Banche ed istituti di credito	5,03
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio	14,78
15	Negozi particolari quali antiquariato, tende tessuti	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,58
17	Parrucchieri, estetisti, barbieri	12,12
18	Botteghe artigiane tipo falegname, fabbro elettricista	6,65
19	Carrozzeria, elettrauto, autofficina	6,65
20	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,01
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub	46,34
23	Mense, birrerie, amburgherie	40,23
24	Bar, caffè, pasticcerie	39,13

25	Negozi generi alimentari e macellerie	22,06
26	Plurilicenze alimentari e miste	21,01
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	58,76
28	Ipermercati di generi misti	21,01
29	Banchi di mercato alimentari	56.78
30	Discoteche	8,56

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 43 del 23/09/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Stefania Di Cindio

COMUNE DI ARZIGNANO

C.C. n. 43 del 23/09/2013

OGGETTO

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI**

Parere tecnico del Responsabile del Servizio:

FAVOREVOLE

li, 17/09/2013

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.to Alessandra Maule

Parere contabile del Responsabile di Ragioneria:

FAVOREVOLE

li, 17/09/2013

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.to Alessandra Maule